

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 33 DEL 5 DICEMBRE 2025

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

IL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Il sottoscritto Dott. Mario Matteo Pellegrini, nominato revisore ai sensi D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con la deliberazione di Consiglio Comunale N. 36 del 24/07/2024, ha esaminato la documentazione inviata dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari per l'espressione del parere di propria competenza.

Premesso che:

L'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, ha imposto agli organi consiliari degli enti locali la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, entro il mese di settembre 2017;

Completata la revisione straordinaria, una tantum, le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla revisione ordinaria o, meglio, alla *"razionalizzazione periodica"* delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del T.U.S.P.;

Il comma 11 dell'articolo 26 del T.U.S.P., infatti, stabilisce che *"alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;

L'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 testualmente prevede che, ferma la revisione straordinaria del 2017, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*;

Quindi, se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione: o delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

o delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

o nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

o nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Il T.U.S.P. prevede anche la dismissione delle partecipate in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro. Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

o per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018), il fatturato medio è di 500.000 euro annui (così come nel 2017);

o il limite di un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017- 2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.).

L'articolo 20, infine, vieta le *"partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"*. L'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (2017- 2021)

RILEVATO

Che i provvedimenti assunti, ai sensi del comma 1 dell'art. 20, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Che per effetto dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (rinnovato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017), il Comune di Pregnana Milanese ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

Che la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente *"Piano operativo di razionalizzazione del 2015"* (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Che completata la revisione straordinaria del 2015 e quella del 2017 il Comune di Pregnana Milanese ha provveduto alla revisione ordinaria o, meglio, alla *"razionalizzazione periodica"* delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del TUEL al 31 dicembre 2017 con Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- o numero 47 del 29.10.2018;
- o numero 61 del 11.12.2019;
- o numero 47 del 27.11.2020;
- o numero 70 del 20.12.2021;
- o numero 60 del 21.12.2022;

- numero 72 del 20.12.2023;
- numero 65 del 18.12.2024;

Che entro il 31 dicembre 2025 dovrà essere assunta la deliberazione approvativa del piano di razionalizzazione 2025, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

Che è stato effettuato l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pregnana Milanese al 31.12.2024 e che non ricorrono i presupposti previsti dal comma 2 del predetto art. 20 T.U.S.P., pertanto il Comune di Pregnana Milanese non è tenuto ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, fatti salvi gli interventi di razionalizzazione in corso ad opera della C.I.M.E.P;

E S P R I M E

Parere favorevole all'adozione della delibera sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, raccomandando altresì che venga effettuata una costante opera di monitoraggio delle azioni previste nel piano e vengano adottati, ove dovuti, i necessari ed opportuni correttivi.

Pregnana Milanese, 5.12.2025

Il Revisore Unico

Dott. Mario Matteo Pellegrini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)